

Decreto 20 maggio 1996 n.48 (pubblicato il 22 maggio 1996)

Misure di lotta contro l'Afta Epizootica

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE;

Vista La Legge 17 marzo 1993 n. 41;

Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato;

Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87;

Vista la Delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n. 36;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Il presente Decreto stabilisce le misure di lotta contro l'Afta Epizootica, in attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 85/511/CEE del Consiglio del 18/11/85, modificata da ultimo dalla decisione 92/380 della Commissione, adottate con la decisione 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE.

Ai fini del presente Decreto s'intende per:

- a) animale delle specie sensibili: ogni ruminante o suino, domestico o selvatico, che si trovi in un'azienda;
- b) animale ricettivo: ogni animale delle specie sensibili non vaccinato o vaccinato d'emergenza per la prima volta, per il quale non sia ancora trascorso il periodo tecnico necessario ad assicurare l'immunità;
- c) animale infetto da Afta Epizootica: ogni animale delle specie sensibili sul quale siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili all'Afta Epizootica, ovvero sul quale la presenza della malattia sia stata ufficialmente constatata mediante esame di laboratorio;

d) animale sospetto di essere infetto da Afta Epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da far sospettare in modo fondato la presenza di Afta Epizootica;

e) animale sospetto di essere contaminato: ogni animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epizootologiche raccolte, possa essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto del virus dell'Afta.

Art. 2

1. Per la definizione di azienda e, ove necessario, per le altre definizioni, si applicano quelle di cui all'art. 2 del **Decreto 20 maggio 1996 n.46**.

Art. 3

1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento negli animali dell'esistenza di Afta Epizootica è obbligatoria ai sensi del **Decreto 20 maggio 1996 n.46**.

2. Il Servizio Veterinario accertata l'insorgenza di un focolaio di Afta Epizootica ne dà comunicazione immediata al Dicastero della Sanità e al Dirigente Servizio Igiene Ambientale.

Art. 4

1. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, ricevuta la denuncia, dispone l'immediato intervento del Servizio Veterinario. Ove sia accertata, anche sulla base dei rilievi clinici, la presenza in un'azienda di virus aftoso, dispone per gli accertamenti atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia, in particolare, che il veterinario ufficiale effettui adeguati prelievi di materiale patologico per i necessari esami di laboratorio da parte del laboratorio designato.

2. Il Dirigente Servizio Igiene Ambientale dispone che l'azienda sospetta sia sottoposta a sequestro, provvedendovi anche eventualmente a mezzo della Forza pubblica.

3. Con il provvedimento di sequestro il Dirigente dispone:

a) il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero degli animali presenti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati, nonché il numero degli animali già morti. Il censimento deve essere aggiornato tenendo conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto;

b) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o isolati in altri luoghi;

c) il divieto di entrata e di uscita di animali delle specie sensibili;

d) il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, di entrata e di uscita di animali di altre specie;

e) il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dal Dirigente Servizio Igiene Ambientale, di uscita di carni o carcasse di animali delle specie sensibili, nonché di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altri materiali, quali lane o rifiuti, che possono trasmettere l'Afta epizootica. Le carni o le carcasse devono essere distrutte sul posto; tuttavia il loro allontanamento, a fine di distruzione, può essere preventivamente autorizzato dal Servizio Veterinario competente per territorio, che fissa le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

f) il divieto di uscita del latte dall'azienda. In caso di difficoltà di deposito nell'azienda, il Dirigente Servizio Igiene Ambientale può autorizzare, sotto controllo veterinario, l'uscita del latte dall'azienda verso uno stabilimento di trattamento, per esservi sottoposto a un trattamento termico che assicuri la distruzione del virus;

g) che il movimento di persone da e per l'azienda sia subordinato alla autorizzazione del Dirigente Servizio Igiene Ambientale competente;

h) che il movimento di veicoli da e per l'azienda sia subordinato alla autorizzazione del Dirigente Servizio Igiene Ambientale che stabilisce anche le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

i) che gli ingressi sia dei fabbricati di stabulazione degli animali delle specie sensibili, sia dell'azienda, siano sottoposti ad appropriati metodi di disinfezione;

l) che sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente all'art. 7.

4. Il Dirigente Servizio Igiene Ambientale può estendere le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 alle aziende situate nelle immediate vicinanze qualora la loro dislocazione, la configurazione dei luoghi o i contatti con gli animali dell'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia lascino temere l'eventualità di una contaminazione.

5. Il Dirigente revoca le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 quando il sospetto di Afta Epizootica sia ufficialmente escluso.

Art. 5

1. In attesa dell'esito degli esami di laboratorio, il Dirigente Servizio Igiene Ambientale, sulla base dei rilievi clinici di cui all'art. 4, comma 1, può disporre l'immediato abbattimento degli animali infetti e sospetti di infezione entro le 24 ore successive, nonché la distruzione delle carcasse degli animali abbattuti.

2.L'abbattimento degli animali deve essere effettuato sul posto e la distruzione delle carcasse deve avvenire in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'Afta Epizootica.

3.Nel caso di conferma di virus aftosi di qualsiasi tipo o variante, il Dirigente Servizio Igiene ambientale, oltre alle misure enumerate all'art. 4., dispone che:

a)gli animali sospetti di contaminazione e tutti gli animali sani delle specie sensibili presenti nell'allevamento infetto siano abbattuti sul posto;

b)dopo l'abbattimento, le carcasse degli animali di cui alla lettera a) devono essere distrutte sotto controllo ufficiale in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'Afta Epizootica;

c)le carni degli animali delle specie sensibili, provenienti dall'azienda e abbattuti nel periodo compreso tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali, devono, per quanto possibile, essere rintracciate e distrutte sotto controllo veterinario ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'Afta Epizootica;

d)le carcasse degli animali morti nell'azienda devono essere distrutte sotto controllo veterinario ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'Afta Epizootica;

e)qualsiasi materiale suscettibile di essere contaminato o veicolo del virus aftoso sia distrutto o sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus stesso eventualmente presente; qualsiasi trattamento deve essere effettuato in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale;

f)il latte prodotto nell'allevamento infetto prima dell'abbattimento degli animali deve essere distrutto in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus aftoso. Nel caso di abbattimento parziale, il latte eventualmente prodotto nell'allevamento infetto dopo l'abbattimento e la distruzione degli animali, terminate le operazioni di disinfezione, deve essere avviato verso un centro di raccolta appositamente designato dall'autorità sanitaria locale nel quale deve essere sottoposto ad appropriato trattamento termico sotto controllo veterinario. Agli stabilimenti che utilizzano il latte prodotto nell'ambito della zona di protezione e della zona di sorveglianza, deve essere fatto divieto di distribuire il siero del latte od il latticello non sottoposti preventivamente al trattamento termico che assicuri la distruzione del virus aftoso;

g)dopo l'eliminazione degli animali e dei materiali di cui all'art. 4 comma 3, lettera e), i fabbricati di stabulazione, i dintorni degli stessi, nonché i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato siano puliti e disinfettati sotto il controllo del servizio veterinario conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10;

h) il ripopolamento dell'azienda con animali delle specie sensibili non può avvenire prima che siano trascorsi almeno 21 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate conformemente all'art. 10.

4. Possono essere effettuati prelievi per gli esami di laboratorio anche nel focolaio secondario epidemiologicamente connesso con un focolaio primario per cui siano già stati effettuati i prelievi stessi.

Art. 6

1. Il Dirigente Servizio Igiene Ambientale, può concedere deroghe all'abbattimento di animali sani delle specie sensibili presenti in unità di produzione distinte nell'ambito di azienda infetta. Detta deroga è concessa a condizione che il servizio veterinario attesti che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, siano tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra.

2. Il Dirigente Servizio Igiene Ambientale può concedere, oltre alle deroghe di cui al comma 1, anche quella alla distruzione del latte, nei confronti delle aziende di produzione lattiera, a condizione che le operazioni di mungitura di ogni unità siano effettuate in maniera completamente distinta; si applicano le modalità previste per l'ipotesi di abbattimento parziale di cui all'articolo 5 comma 3, f) .

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse:

a) previa valutazione effettuata dal veterinario ufficiale contemporaneamente all'indagine ufficiale per confermare o escludere la presenza dell'Afta Epizootica;

b) tenendo conto delle condizioni e delle circostanze che permetterebbero l'eventuale diffusione dell'Afta Epizootica;

c) tenendo conto che il rischio di diffusione del virus dell'Afta Epizootica tra unità di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello dell'eventuale diffusione possibile tra aziende separate;

d) tenendo conto del probabile periodo di incubazione e del fatto che un animale infetto può essere eliminatore di virus aftoso prima della comparsa dei sintomi.

4. Ai fini della concessione delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3, le unità di produzione intensive che contengono animali sani debbono rispondere alle seguenti condizioni:

a) essere costituite da fabbricati fisicamente separati da quelli

contenenti animali infetti e non essere comunicanti o possedere uno spazio libero comune;

b) disporre di depositi separati per le attrezzature, i foraggi, gli effluenti e, se del caso, per il latte;

c) essere munite, ciascuna, di specifici impianti di disinfezione installati all'entrata e all'uscita;

d) disporre di proprio personale esclusivo;

e) non essere avvenuti scambi tra le unità infette e le unità sane di macchinari o di altre attrezzature dell'azienda, né di animali, prodotti animali, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali lana o rifiuti o prodotti di scarto che possano trasmettere l'Afta Epizootica dalle unità infette a quelle sane.

5. Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere state applicate, in misura adeguata, dal veterinario antecedentemente all'accertamento dell'Afta in un animale che si trovi nell'azienda, tenendo conto del probabile periodo di incubazione della malattia.

6. Il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale comunica alla Commissione delle Comunità Europee le deroghe concesse.

Art. 7

1. A seguito dell'insorgenza di un focolaio di afta Epizootica deve essere attuata, da parte del servizio veterinario in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico Italiano, appositamente convenzionato, un'accurata indagine epizootologica intesa ad accertare:

a) la durata del periodo durante il quale l'infezione può essere presente nell'azienda prima del sospetto;

b) la possibile origine della malattia nell'azienda e la identificazione di tutte le altre aziende dove si trovino animali delle specie sensibili che potrebbero essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;

c) i movimenti di persone, animali o veicoli, nonché gli spostamenti di prodotti e materiali vari verso e dall'azienda colpita, che possano aver portato il virus fuori e dentro l'azienda in questione;

2. Entro i termini più brevi, le risultanze della indagine epizootologica devono essere inviate dal Servizio Veterinario e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, al Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale.

Art. 8

1. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che l'Afta epizootica possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all' art. 4 da altre aziende a seguito di movimento di persone, di animali, di veicoli o di altri mezzi, ovvero constati o ritenga che la malattia possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'art. 4 in altre aziende, sottopone alla vigilanza ufficiale, di cui al comma 6, le aziende di cui trattasi.

Qualora invece il veterinario ufficiale constati o ritenga sulla base di informazioni confermate, che l'Afta Epizootica possa essere stata introdotta da aziende Italiane o di altri paesi CE, informa il Dicastero Istituto per la Sicurezza Sociale, che a sua volta trasmette le informazioni necessarie alla Commissione e agli altri Stati Membri CE.

2. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che l'Afta Epizootica possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 5 da altre aziende a seguito di movimento di persone di animali, di veicoli o di altri mezzi, sottopone a vigilanza ufficiale le aziende di cui trattasi.

3. Le aziende nelle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che l'Afta Epizootica possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'art.5, in seguito a movimento di persone, di animali, di veicoli o altri mezzi, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 4.

4. Se un'azienda è soggetta ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente vieta l'uscita degli animali dall'azienda, salvo per il diretto trasporto ad un macello, sotto controllo ufficiale, per la macellazione d'urgenza, per un periodo rispettivamente di quindici giorni per le aziende di cui ai commi 1 e 2 e di ventuno giorni per le aziende di cui al comma 3. Prima che tale autorizzazione venga concessa, il veterinario ufficiale deve aver effettuato su tutti gli animali dell'azienda, un esame che permette di escludere la presenza di animali sospetti di essere infetti da Afta Epizootica.

5. Il Dirigente Servizio Igiene Ambientale qualora ritenga che le condizioni lo permettano, può limitare le misure di cui ai commi 1 e 2 ad una parte dell'azienda e agli animali che vi si trovano, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto e che il veterinario ufficiale li abbia visitati e giudicati sani.

6. La vigilanza ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente qualsiasi sospetto di Afta Epizootica, di procedere al censimento e al controllo dei movimenti degli animali e di intraprendere eventualmente l'applicazione di tutte o parte delle misure necessarie.

Art. 9

1.Appena la diagnosi di Afta Epizootica sia stata ufficialmente confermata, il Dirigente Servizio Igiene Ambientale, emana l'ordinanza con cui stabilisce intorno all'azienda infetta, la zona di protezione, che deve comprendere tutto il territorio di San Marino.

2.L'ordinanza di zona di protezione prevede l'apposizione di tabelle, indicanti la malattia, ai limiti della stessa zona di protezione, si applicano inoltre le seguenti misure:

a) censimento di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili e numerazione per azienda, specie e categoria; tali aziende devono essere sottoposte a visite periodiche di controllo e vigilanza;

b) sequestro degli animali delle specie sensibili nei ricoveri con la prescrizione tassativa:

1) di impedire l'accesso a personale estraneo e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;

2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente, sulla soglia o per un tratto all'esterno, sostanze disinfettanti;

3) di impedire ogni contatto dal personale di custodia con altri allevamenti;

c) di vietare l'uscita degli animali delle specie sensibili se non con le modalità e ai fini indicati negli articoli 11 e 12;

d) di vietare la pratica della monta itinerante;

e) di vietare per i primi quindici giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio, le operazioni di fecondazione artificiale degli animali, salvo previa autorizzazione del Dirigente Servizio Igiene Ambientale;

f) di sospendere per un periodo di quindici giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio ogni attività veterinaria connessa con la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina e ovicaprina, dalla leucosi bovina enzootica, nonché con i piani di profilassi delle mastiti bovine e con la lotta contro la ipofertilità delle bovine e le malattie neonatali dei vitelli;

g) di sospendere le attività attinenti ai controlli funzionali degli animali per l'iscrizione ai libri genealogici;

h) di vietare le operazioni di derattizzazione che non siano eseguite direttamente dal conduttore dell'allevamento;

i) di vietare le operazioni di raccolta itinerante di parti di carcasse o resti di animali;

l) di vietare per un periodo di quindici giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio la pratica della fertirrigazione;

m) di sospendere fiere, mercati, esposizioni e altri assembramenti di animali delle specie sensibili;

n) di sospendere le attività venatorie;

o) di evitare il trasporto di animali delle specie sensibili, fatti salvi i casi di cui alla lettera c), all'art. 8, comma 4, e gli articoli 11 e 12, nonché i transiti che si effettuano sulle vie di comunicazione stradale.

Art. 10

1. Le operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette sono effettuate, sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, che dispone anche circa i disinfettanti e le relative concentrazioni da utilizzare.

Art. 11

1. Nell'ambito delle zone di protezione e di sorveglianza può essere consentito lo spostamento degli animali soltanto per riconosciute improrogabili esigenze di macellazione, a condizione che gli animali stessi siano sottoposti ad una accurata visita da parte del Servizio Veterinario e che gli animali stessi siano trasportati direttamente in un macello pubblico.

2. I mezzi usati per il trasporto degli animali devono essere accuratamente puliti e disinfettati, sotto la sorveglianza del servizio veterinario, immediatamente dopo lo scarico degli animali.

3. Al di fuori degli spostamenti per l'avvio diretto al macello nelle zone di protezione non deve essere autorizzato alcun spostamento di animali delle specie sensibili all'Afta Epizootica.

4. Può, tuttavia, essere autorizzato, trascorsi venti giorni dall'insorgenza dell'ultimo caso di malattia, per documentate e imprescindibili esigenze di allevamento o di alimentazione, lo spostamento di animali della specie suina verso altri allevamenti delle zone di protezione.

5. E' consentita, tuttavia, l'introduzione negli allevamenti situati nelle zone di protezione degli animali in rientro dal pascolo, a condizione che l'allevatore interessato, nella richiesta di trasferimento, indichi la data del trasporto e la destinazione, allo scopo di consentire al Servizio Veterinario, al momento dell'arrivo, il controllo sanitario degli animali stessi.

Art. 12

1. Nel caso di applicazione dell'art. 5, commi 1 e 3, i provvedimenti sanitari adottati nella zona di protezione sono

revocati trascorsi 30 giorni dal momento dell'abbattimento e distruzione degli animali e dell'esecuzione nell'azienda stessa delle operazioni di disinfezione finale effettuate sotto controllo veterinario, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.

2. Nel caso che siano state concesse le deroghe di cui all'art. 6, i provvedimenti sanitari adottati nella zona di protezione sono revocati sempre trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia e dalla esecuzione delle operazioni di disinfezione finale con le modalità di cui al comma 1.

3. Nel territorio di San Marino non è consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili per tutto il periodo di cui al comma 1 e 2.

4. Nel territorio di San Marino può essere consentita dal dirigente Servizio Igiene Ambientale l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali, sempreché non siano oggetto di misure restrittive di polizia veterinaria, e alla condizione che gli animali siano fatti confluire al macello pubblico ed avviati direttamente alla macellazione.

5. L'introduzione degli stessi animali deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta dal Servizio Veterinario.

6. L'autorizzazione deve contenere tra l'altro l'indicazione:

a) della targa e degli estremi dell'autorizzazione dell'automezzo destinato al trasporto degli animali;

b) delle generalità del conducente che effettua il trasporto;

c) della data in cui dovrà essere effettuato il trasporto;

d) del percorso che dovrà essere effettuato dopo l'ingresso nel territorio di San Marino e ciò al fine di consentire i necessari controlli.

7. L'autorizzazione di cui al comma 5, deve accompagnare il trasporto ed essere esibita a richiesta dell'autorità preposta ai controlli.

8. La predetta autorizzazione è consegnata all'arrivo degli animali al veterinario responsabile del Servizio di ispezione presso il macello di destinazione degli animali.

9. Gli automezzi impiegati nei trasporti non potranno allontanarsi dal macello se non dopo che siano stati sottoposti alle prescritte operazioni di pulizia e disinfezione.

10. Tutti gli animali introdotti nei macelli non possono essere allontanati per nessun motivo dallo stabilimento di macellazione, e di norma, debbono essere abbattuti dopo accurata visita veterinaria ante mortem, non oltre le

ventiquattro ore dopo il loro arrivo.

Art. 13

Ai fini dell'applicazione del presente Decreto, gli animali delle specie sensibili all'Afta Epizootica devono essere marcati e registrati, come previsto dal **Decreto 20 maggio 1996 n.50**.

Art. 14

1. Gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di Afta Epizootica sono effettuati da un laboratorio Italiano indicato nell'allegato B, che può essere modificato dalla CE. Tali esami di laboratorio devono comportare la precisazione, in particolare alla prima apparizione della malattia, del tipo, sottotipo ed eventualmente della variante del virus di cui trattasi. Il tipo o sottotipo ed eventualmente la variante del virus dell'Afta epizootica possono essere confermati se necessario da un laboratorio di riferimento designato dalla CE.

Art. 15

1. E' vietato l'impiego di vaccini antiaftosi nei bovini, nei bufalini, caprini, ovini e suini per la profilassi dell'Afta Epizootica.

2. E' vietata la manipolazione dei virus dell'Afta Epizootica, ai fini di ricerca, di diagnostica e di fabbricazione di vaccini salvo che negli stabilimenti e nei laboratori di cui all'allegato A.

3. In deroga al comma 1, il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale, con propria ordinanza e informandone immediatamente la Commissione delle Comunità Europee, dispone per la vaccinazione di emergenza intorno al focolaio, previo assenso di quest'ultima.

4. Se la presenza di Afta Epizootica sia stata confermata dalle indagini e la malattia tende a diffondersi, il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale, in attuazione di decisioni della Commissione delle Comunità Europee, con proprio provvedimento, dispone di effettuare una vaccinazione di emergenza necessaria a garantire la totale immunità degli animali ed in particolare:

- a) le specie, l'età e la frequenza degli animali da vaccinazione;
- b) la durata della campagna di vaccinazione;
- c) le modalità di spostamento degli animali vaccinati e dei loro prodotti;
- d) la identificazione e registrazione particolare degli animali vaccinati;

e) eventuali misure necessarie ad evitare la propagazione della malattia;

f) le modalità di distribuzione, conservazione, deposito e utilizzazione del vaccino.

5. Le vaccinazioni devono essere praticate da veterinari che non abbiano avuto contatti con l'allevamento infetto ed essere attuate procedendo dall'esterno della zona di vaccinazione in direzione centripeta rispetto al focolaio. In ogni allevamento le vaccinazioni sono praticate solo dopo che un attento e scrupoloso controllo clinico abbia consentito di escludere anche il sospetto di eventuale presenza di infezione aftosa negli animali sensibili dell'allevamento stesso.

6. Per la fornitura dell'eventuale materiale vaccinale, il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale, potrà richiederlo ai laboratori ufficialmente autorizzati alla produzione e commercializzazione dalla CE.

Art. 16

I contravventori alle disposizioni del presente Decreto saranno puniti con un'ammenda da £. 100.000 a £. 800.000, salvo le maggiori pene previste dalle Leggi vigenti.

Art. 17

Sono abrogati i Decreti 18/02/92, n. 20 e 13/04/93, n. 56.

Art. 18

"Viene istituito il fondo di indennizzo per l'abbattimento dei capi infetti, il valore dei capi sarà determinato sulla base delle quotazioni di mercato da parte di una commissione così composta: Responsabile Servizio Veterinario o suo delegato, Direttore Ufficio Agrario o suo delegato, un Rappresentante degli allevatori. Al proprietario dei capi è concessa una indennità pari al 100% del valore di mercato".

Art. 19

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Decreto dovranno essere imputati sul capitolo "Fondo di intervento" 3-6480 o "Fondo di riserva per spese impreviste" 3-6460 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695
d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.